

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LE MARCHE**

\*\*\*\*\*

**RICORSO**

Nell'interesse di:

- **ROBERTA AQUILINO** (cod. fisc. QLNRRRT91M67H700N),  
nata a Salemi (TP) il 27.08.1981,  
residente a Fermo (FM) in Contrada San Lorenzo n. 31;
- **ANTONIO CAMPO** (cod. fisc. CMPNTN79P26L049N),  
nato a Taranto il 26.09.1979,  
residente a Carosino (TA) al Corso Umberto n. 105;
- **RAFFAELLA CAPITANI** (cod. fisc. CPTRFL71D46D704S),  
nata a Forlì (FC) il 06.04.1971,  
residente a Forlì (FC) alla Via Corrado Benini n. 11;
- **CATERINA CAPUANO** (cod. fisc. CPNCRN93T52A669X),  
nata a Barletta (BT) il 12.12.1993,  
residente a Barletta (BT) alla Via Niccolò Paganini n. 1;
- **MIRKO CONTI** (cod. fisc. CNTMRK79P11C745Y),  
nato a Città di Castello (PG) il 11.09.1979,  
residente a Città di Castello (PG) alla Via del Salaiolo n. 6;
- **MARINA DI SIMONE** (cod. fisc. DSMMRN91M61F839O),  
nata a Napoli (NA) il 21.08.1991,  
residente a Casoria (NA) alla Via Favignana n. 21;
- **LORENZO FAINI** (cod. fisc. FNALNZ81T13B985M),  
nato a Casoli (CH) il 13.12.1981,  
residente a Vasto (CH) alla Via Giuseppe Spataro n. 34;
- **ANDREA FINA** (cod. fisc. FNINDR87M20L049K),  
nato a Taranto (TA) il 20.08.1987,  
residente a Taranto (TA) alla Via Tito Minniti n. 69;
- **ROSALBA GAETA** (cod. fisc. GTARLB90S66A662H),  
nata a Bari (BA) il 26.11.1990,  
residente a Sannicandro di Bari (BA) alla Via Prof. Mauro Pontrelli n. 48;

- **CRISTINA GRAZZINI** (cod. fisc. GRZCST66A46A285Z),  
nata ad Andria (BT) il 06.01.1966,  
residente a Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via San Bartolo n. 87;
- **MICAELA MALAGUTI** (cod. fisc. MLGMCL75A47C469Y),  
nata a Cento (FE) il 07.01.1975,  
residente a Terre del Reno (FE) alla Via Giovecca n. 50;
- **PATRIZIA MICHELA NAPPI** (cod. fisc. NPPPRZ76D42F284W),  
nata a Molfetta (BA) il 02.04.1976,  
residente a Molfetta (BA) alla Via Francesco Peruzzi n. 12;
- **SILVIA PACI** (cod. fisc. PCASLV80E61D653J),  
nata a Foligno (PG) il 21.05.1980,  
residente a Foligno (PG) alla Via Borroni n. 20;
- **GIULIO ANTONIO PARENTE** (cod. fisc. PRNGNT99H20F376N),  
nato a Monopoli (BA) il 20.06.1999,  
residente a Mola di Bari (BA) alla Via Ludovico Ariosto n. 44;
- **LORENZO PERRUCCI** (cod. fisc. PRRLNZ99E20G438H),  
nato a Penne (PE) il 20.05.1999,  
residente a Chieti (CH) alla Via Francesco Paolo Tosti n. 9;
- **MILENA PUGLISI** (cod. fisc. PGLMLN85P43H163W),  
nata a Ragusa (RG) il 03.09.1985,  
residente ad Ascoli Piceno (AP) alla Via Umberto Giordano n. 7;
- **ILARIA ROMANO** (cod. fisc. RMNLRI02C45A509W),  
nata ad Avellino (AV) il 05.03.2002,  
residente a Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Cosenza n. 12;
- **GIANLUCA SEVERINI** (cod. fisc. SVRGLC95R20C745W),  
nato a Città di Castello (PG) il 20.10.1995,  
residente a Monte Santa Maria Tiberina (PG) alla Via Enrico Fermi n. 3;
- **GAETANO TALARICO** (cod. fisc. TLRGTN81L28D122R),  
nato a Crotone (KR) il 28.07.1981,  
residente a Cutro (KR) alla Via Sarajevo n. 1;

- **SANTA VACCHIANO** (cod. fisc. VCCSNT90H63A509D),  
nata ad Avellino (AV) il 23.06.1990,  
residente a Cimitile (NA) alla Via Amerigo Crispo n. 9;
- **ILARIO VATRANO** (cod. fisc. VTRLRI72M13C352Y),  
nato a Catanzaro (CZ) il 13.8.1972,  
residente a Borgia (CZ) alla Via Giovanni XXIII n. 90;

rappresentati e difesi come da procure in calce al presente atto dall'Avv. Gaetano Liperoti (cod. fisc. LPRGTN87P10C352G), che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC [gaetanoliperoti@legalmail.it](mailto:gaetanoliperoti@legalmail.it) nonché al numero di fax 0961.701200;

#### **CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale di Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE** (cod. fisc. 80007610423), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede legale in Ancona alla Via XXV Aprile n. 19, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

##### ***previa sospensione***

- del decreto prot. 994 del 09.08.2024, adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Marche, con cui sono approvate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, di cui al DPIT n. 2575/2023, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B022, per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria;
- dei successivi decreti prot. 1134 del 22.08.2024 e prot. 1191 del 27.08.2024, contenenti rettifiche e integrazioni al suddetto decreto prot. 994 del 09.08.2024, nonché degli ulteriori decreti, eventualmente adottati e non conosciuti, che hanno apportato ulteriori modifiche;
- dei verbali della commissione valutatrice, allo stato non conosciuti, mediante i quali si è deciso di strutturare la prova pratica in modalità scritta, nonché di tutti

gli ulteriori verbali della Commissione giudicatrice mediante i quali è stata operata la valutazione delle prove svolte dai concorrenti;

- delle griglie di valutazione della prova pratica;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, anche eventualmente non conosciuti.

\* \* \*

### **PREMESSO**

I ricorrenti hanno tutti partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale n. 2575 del 06.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 3, comma 7, D.M. n. 205 del 26.10.2023.

I ricorrenti, in particolare, hanno tutti partecipato per la classe di concorso B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) ed hanno tutti svolto le prove concorsuali presso l'U.S.R. Marche, individuato quale Ufficio responsabile per l'espletamento del concorso relativamente alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, precisamente presso la sede dell'I.I.S. "C. Urbani" di Porto Sant'Elpidio (Fermo).

I ricorrenti non hanno superato le prove concorsuali, non risultando inclusi nella graduatoria dei vincitori, e agiscono, mediante il presente ricorso, a tutela del loro identico e unitario interesse collettivo alla ripetizione delle prove concorsuali, denunciando la non conformità delle prove espletate al paradigma normativo nonché violazioni del principio di anonimato, che hanno inciso sul regolare svolgimento del concorso e – conseguentemente – sull'esito dello stesso.

Interesse comune dei ricorrenti è, pertanto, quello di recuperare la *chance* di risultare vincitori del concorso, previo annullamento dei segmenti procedurali che sono contraddistinti da vizi invalidanti che riverberano le loro nefaste conseguenze sul provvedimento conclusivo e finale, in specie il decreto prot. 994 del 09.08.2024 del Direttore Generale dell'U.S.R. Marche, che ha approvato le graduatorie dei vincitori.

In punto di fatto, è opportuno evidenziare quanto segue.

In data 06.05.2024, l'U.S.R. Marche inviava ai candidati, a mezzo posta elettronica, le convocazioni per la prova pratica e orale.

Nello stesso giorno veniva notificata l'avvenuta estrazione della lettera U ai fini dell'inizio delle prove orali, nell'ambito di una seduta che non si è svolta in modalità pubblica ed alla quale non risulta aver partecipato alcun candidato.

In data 22.05.2024, si svolge la prova pratica, che viene somministrata in modalità scritta, secondo una modalità difforme da quanto prescritto dal D.M. n. 205/2023.

Risultavano presenti circa 130 candidati, che venivano fatti accomodare all'interno di una palestra: alla maggior parte di essi, nonostante fosse vietato dall'art. 6 del bando, veniva concesso di introdurre zaini e borse e di riporli ai piedi della propria postazione di lavoro.

Per quanto è qui d'interesse, si evidenzia che, al termine della prova, la commissione ha richiesto ai candidati di firmare con il proprio nome e cognome ogni singola facciata prodotta, di bella e di brutta copia, senza alcun utilizzo di misure idonee a garantire l'anonimato delle prove.

\* \* \*

Le modalità attraverso le quali è stato espletato il concorso  
sono illegittime per i seguenti

## MOTIVI

### **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 205/2023 – ALLEGATO A – SEZ. A2 – CLASSE B-22 – § PROVA PRATICA (PAG. 200).**

---

La prova pratica, che la commissione di concorso ha deciso di far espletare ai candidati in modalità scritta, risulta non conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n. 205/2023 – Allegato A – Sez. A.2 – Classe B-22 – § Prova pratica (v. pag. 200 del documento).

La fonte regolamentare del concorso *de quo*, sul punto, così si esprime: «*La prova pratica consisterà nella simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale. Il candidato dovrà utilizzare il materiale e le attrezzature che troverà a disposizione. Potrà, a seconda delle sue preferenze e/o dei*

*mezzi che gli verranno forniti, filmare la sua stessa lezione o realizzare un tutorial sull'oggetto della dimostrazione. Alla fine scriverà una relazione in cui spiegherà le motivazioni delle sue scelte e le modalità di coinvolgimento degli studenti nel caso essi siano stati presenti. La simulazione riguarderà (a scelta della commissione) una o più d'una delle seguenti situazioni:*

- a. l'intervista (approntamento dei mezzi di ripresa, delle luci, del microfono);*
- b. lo still life (sistemazione del set, illuminazione, ripresa, prima elaborazione al computer);*
- c. la registrazione di un voice over (sistemazione delle connessioni microfono-mixer-software, registrazione, prima rielaborazione);*
- d. l'impaginazione e l'esportazione di una pubblicità per la stampa (su progetto dato e materiali precaricati, ma non ottimizzati);*
- e. il montaggio video (con sceneggiatura data e materiali precaricati ma non ottimizzati)».*

La prova somministrata ai candidati, invece, è consistita nella risoluzione in forma scritta di tre quesiti (modalità non contemplata dalla norma regolamentare) ad argomento video, fotografia e grafica.

Ai candidati, inoltre, è stato richiesto di svolgere i quesiti non dal punto di vista del docente ma da quello del professionista del settore tecnico, in aperto contrasto con la prescrizione secondo cui la prova avrebbe dovuto riguardare la «simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionista».

Inoltre, nel quadro di riferimento per la prova orale e pratica si parla di «metodologie sperimentali e prospettiva interdisciplinare», di cui non v'è traccia nei quesiti.

Entrando nel merito delle tracce proposte, infatti, **due dei tre quesiti** non si riferiscono a situazioni definite in un determinato contesto ma a situazioni aperte in un ampio contesto.

L'intervista video, della quale venivano domandate procedure e strumenti, poteva svolgersi per scelta del candidato in diretta o in differita ed in qualsiasi luogo purché all'aperto, mentre la progettazione grafica del poster e del "programma", per cui non veniva fornito alcun *brief*, potevano riguardare l'evento di promozione di un qualsiasi

prodotto commerciale di vendita da parte di un'azienda collocata in qualsiasi ramo con qualunque *target* e strategia di *marketing*.

Infine, nel quesito di fotografia era richiesto di ipotizzare, a partire dalla visione di una foto, l'organizzazione del *set* in studio e le impostazioni della fotocamera necessarie alla sua realizzazione, seguendo un procedimento di deduzione, inverso a quello che si sarebbe svolto nella realtà per uno scatto di *still life* in laboratorio, e quindi per definizione teorico anziché pratico.

Gli odierni ricorrenti, per le ragioni suesposte, in definitiva, si erano preparati ad una prova pratica da svolgere secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, e invece si sono ritrovati a dover risolvere una (ulteriore) prova scritta, strutturata in forma argomentativa e sotto forma di quesiti, del tutto priva dell'attitudine a rappresentare una dimostrazione tecnica rivolta a studenti di una classe, ma esclusivamente rivolta a dare spiegazione, sotto l'aspetto del professionista tecnico, alle tematiche oggetto dei supposti quesiti.

Essi, pertanto, non avendo superato la suddetta prova, sono titolati, pertanto, a lamentare la lesione del loro interesse a svolgere una prova in modalità conforme a quella prevista dalla *lex specialis*.

\* \* \*

## **2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI.**

---

L'art. 14, D.P.R. 487/1994, disciplina un articolato procedimento volto a garantire l'anonimato dei concorrenti e, più in particolare, a garantire che i membri della commissione non vengano a conoscenza dell'identità dei candidati prima di aver ultimato la correzione delle prove.

La funzione ultima di questa disciplina è quella di evitare che le valutazioni vengano sviate dalla conoscenza dell'identità dei candidati, anche se, come precisa la giurisprudenza, l'illegittimità delle operazioni sorge direttamente dal semplice mancato rispetto della procedura, senza che sia necessario dimostrare che lo sviamento si sia nel concreto verificato (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen. 20 novembre 2013, n. 27; id., n. 26; id., sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571).

La giurisprudenza amministrativa, mettendo in rilievo la stretta correlazione che intercorre fra principio dell'anonimato ed i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., ritiene che il primo debba trovare applicazione generalizzata, estesa quindi anche alle prove pratiche ed eccettuati solamente i casi in cui ciò sia materialmente impossibile.

Secondo la giurisprudenza, dunque, occorre dunque distinguere l'ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione (in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta), per cui l'anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 settembre 2007, n. 4925; id., 3 febbraio 2006, n. 417; id., 2 marzo 2000, n. 1071; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, n. 332; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 181).

Ciò premesso si deve osservare che, nella fattispecie in esame, la prova pratica consisteva nella risposta a dei quesiti in forma scritta: appunto un mero elaborato scritto per la valutazione del quale non vi è esigenza di contatto diretto fra commissione e candidato, e per il quale non vi era dunque ragione per escludere l'anonimato.

Di conseguenza, «si deve ritenere che l'apposizione della firma dei candidati sui fogli utilizzati per la prova pratica e, quindi, la violazione del principio dell'anonimato costituisca vizio della procedura, con conseguente invalidità dei provvedimenti impugnati» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 244).

\* \* \*

### **3) DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA VALUTAZIONE.**

---

Il giorno 25.05.2024, alle ore 11.30, sono state caricati sulla piattaforma ministeriale le votazioni relative alla prova pratica espletata, da circa 130 candidati, in data 22.05.2024.

Appare singolare come 130 compiti scritti, ognuno costituito in media da 10-12 facciate, siano stati corretti e valutati da due commissari e dal presidente della commissione in appena poco più di due giorni.



Considerando solo il materiale di bella copia, infatti, la mole di documentazione da esaminare ammontava a circa 1.300 pagine.

Pur considerando che i tre commissari si siano divisi in parti uguali il lavoro (cosa che non può essere ritenuta legittima, in quanto la valutazione deve necessariamente avvenire in modo collegiale), ciascuno di essi avrebbe dovuto leggere e valutare non meno di 450 facciate: stimando in 5 minuti il tempo di lettura di ogni facciata, l'operazione avrebbe richiesto, da un calcolo grossolano e approssimativo, circa 37 ore di lavoro per ogni commissario nei due giorni.

È obiettivamente impossibile che la commissione, tenuta a svolgere le valutazioni nella sua composizione simultanea e collegiale, abbia potuto effettivamente ed adeguatamente vagliare 130 elaborati scritti in meno di 111 ore (37x3), ore che in due giorni e mezzo – considerando anche la notte – non possono essere (matematicamente) raggiunte.

\* \* \*

#### **4) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEI CANONI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 96 COST.**

---

Non meno grave, nell'espletamento del concorso *sub judice*, è la circostanza che le (successive) prove orali si siano svolte **a porte chiuse**.

Alcuni candidati risultano aver richiesto di assistere, ma ciò non è stato loro permesso, in quanto la commissione ha riferito di non volere avvantaggiare i candidati dei turni successivi, permettendo loro di ascoltare le domande.

Sul punto, è notorio il principio per cui «lo svolgimento della prova orale di un concorso pubblico a porte chiuse, viola le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, creando anomalie lesive della posizione dei concorrenti non ammessi ad assistere (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 2272).

\* \* \*

#### **✓ ISTANZA CAUTELARE.**

---

Attesa la peculiarità della questione trattata, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.,

mediante la trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, in quanto, per poter dare piena attuazione agli interessi legittimi tutelati con la proposizione dell'odierna azione giurisdizionale, occorre ripristinare in tempi rapidi la correttezza dell'azione amministrativa anche al fine di evitare il consolidamento di posizioni di diritto soggettivo che potrebbero conseguire alla mancata immissione in ruolo, anche in relazione alla durata delle graduatorie *sub judice*, fissata in un anno, termine oltre il quale la decisione del G.A. potrebbe risultare *inutiliter data*.

Risultando le questioni poste di palmare evidenza, il ricorso si profila anche idoneo alla definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

\* \* \*

✓ **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.**

---

Si chiede sin d'ora all'Ecc.mo T.A.R. di voler autorizzare, secondo le modalità ritenute opportune, la notificazione del ricorso nei confronti degli ulteriori controinteressati disponendo, ove possibile e come sovente accade in procedimenti come quello di specie, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito *web* della P.A. intimata.

\* \* \*

✓ **ISTANZA ISTRUTTORIA.**

---

Si chiede, altresì, sin d'ora all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre che l'Amministrazione intimata depositi agli atti di causa:

- tutti i verbali della commissione valutatrice;
- le griglie di valutazione della prova pratica;
- copia integrale e conforme all'originale degli elaborati della prova pratica espletati dai candidati;
- ogni altro documento della procedura concorsuale ritenuto utile al fine di vagliare la sussistenza dei vizi denunciati nel presente ricorso.

\* \* \*

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito accogliere il ricorso e, per l'effetto, previa sospensione della sua efficacia, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.

*Salvis juribus.*

Catanzaro/Ancona, 30 settembre 2024

Avv. Gaetano Liperoti